

Bilancio in rosso per le azioni collettive: su 40 promosse solo tre sono arrivate a conclusione

# Le class action restano al palo Consumatori a bocca asciutta



Filippo Casò



Massimo Tavella

Pagine a cura  
di **FEDERICO UNNIA**

**S**ulla carta, le class action costituiscono uno strumento fondamentale per il risarcimento di danni che, presi individualmente, non giustificano l'avvio di una autonoma azione legale.

Tuttavia, alla prova dei fatti, il bilancio non è confortante. Delle circa 40 azioni di classe promosse ad oggi, quasi la metà (16) sono state dichiarate inammissibili. Solo tre sono giunte a conclusione e nessuna riguarda il risarcimento danni da intese restrittive della concorrenza (nonostante

l'Antitrust abbia nel tempo sanzionato vari cartelli).

E anche nei casi in cui il procedimento è giunto a conclusione, l'adesione all'azione di classe è stata modesta: ad esempio, nel caso Voden Medical Instrument (risarcimento danno da vendita di un kit per la diagnosi dell'influenza rivelatosi del tutto inutile), i danneggiati risarciti sono stati solo due.

Quali le ragioni di questo flop? «L'attuale disciplina processuale non è del tutto favorevole al pieno sviluppo delle azioni di classe», spiega **Filippo Casò**, partner del dipartimento litigation di **Pedersoli e Associati**. «A questo si devono aggiungere dei limiti di natura «sostanziale». Si pensi al fatto che, ad oggi, le azioni di classe si possono promuovere solo nelle fattispecie tipizzate dal legislatore e non anche in molte altre situazioni in cui sarebbero invece estremamente utili. Mi riferisco alle azioni ex art. 2043 del codice civile, nel cui ambito rientrerebbero, ad esempio, le cause risarcitorie in materia di amianto o, più in generale di tutela della salute pubblica. Un esempio aiuta a chiarire il punto».

Negli Stati Uniti, dove queste cause si possono fare, i primi giudizi civili in tema di amianto risalgono alla fine degli anni '60; in Italia l'amianto è stato utilizzato licitamente sino alla legge del 1992 (25 anni dopo le prime cause americane), mentre le prime condanne sono del 2012 (45 anni dopo) e non sono

giunte in esito a un giudizio civile, ma a un processo penale istruito grazie alla buona volontà di un pubblico ministero (Guariniello) che ha dedicato ampia parte della sua attività alla tutela della salute pubblica. «Per rendere più effettiva la tutela, si potrebbe pensare di sostituire il sistema attuale dell'opt-in (per cui il consumatore partecipa alla classe solo se decide di aderirvi) con quello dell'opt-out (per

cui un soggetto si presume che faccia parte della classe a meno che non decida di uscirne); in questo modo, si incrementa enormemente la popolazione delle classi e quindi l'efficacia deterrente/risarcitoria dello strumento; parimenti di consentire la sottoscrizione di un patto di quota lite fra il rappresentante della classe e l'avvocato che l'assiste; l'esperienza americana insegna che ciò agevola la capacità del sistema di finanziare le azioni di classe» conclude.

**Secondo Massimo Tavella**, fondatore di **Tavella Studio di Avvocati** l'azione di classe non può essere definita «un insuccesso»

*tout court* nell'esperienza giuridica italiana. «Ha introdotto un rimedio aggiuntivo non banale per i consumatori: la possibilità di agire congiuntamente ai fini della tutela dei propri

diritti, a prescindere dalla loro rilevanza economica. La disciplina offre al singolo l'occasione di poter far valere le proprie ragioni an-



**Gianfranco Di Garbo**

che nei casi in cui, in considerazione dell'esiguo valore della controversia, generalmente avrebbe rinunciato all'azione».

È tuttavia innegabile che l'applicazione della disciplina abbia incontrato alcuni ostacoli. «La difficile affermazione dell'azione di classe come strumento di effettiva tutela per il consumatore nel nostro Paese, è da ravvisarsi *in primis* nelle stringenti condizioni di procedibilità sancite dalla norma vigente in materia. Il vaglio di ammissibilità è molto impegnativo, soprattutto in tema di omogeneità dei diritti individuali tutelabili mediante tale azione. Un altro limite significativo è la mancata esplicitazione dei legittimati passivi dell'azione di classe. Credo che lo strumento della class action non debba essere abbandonato, ma vada ripensato e modulato, avendo chiaro l'obiettivo di proteggere i consumatori senza farne un'arma letale per le imprese» conclude.

Secondo **Gianfranco Di Garbo**, partner di **Baker**

**& McKenzie**, «l'esperienza italiana è ancora modesta. Il motivo principale risiede in alcune rigidità della legge e interpretazioni della giurisprudenza, che rendono più difficile l'accesso alla class action di quanto avvenga in altri paesi, per esempio in tema di omogeneità dei diritti e degli eventuali danni da far valere.

Devo però aggiungere che personalmente sono d'accordo nell'atteggiamento restrittivo nell'applicazione della legge, per evitare di cadere in un giustizialismo dai confini giuridici evanescenti, che spesso ha lo scopo di esercitare una pressione anche mediatica nei confronti del presunto responsabile, senza rendere veramente giustizia ai danneggiati. Un modello processuale collettivo avanzato ed efficiente potrebbe realizzare in teoria quella tutela delle formazioni sociali, avvantaggiando i soggetti economicamente più deboli.

D'altro canto il potere conferito alle associazioni dei consumatori sembra eccessivo e non bilanciato da un controllo sulle strutture interne, che oggi sono totalmente libere, e in particolare sulla democraticità e trasparenza delle decisioni interne.

Quindi ben vengano le azioni di classe, purché lo scopo sia effettivamente quello di focalizzare in modo efficiente la difesa di diritti legittimi di cittadini danneggiati e non quello di perseguire intenti di natura diversa».

Chi invece vede nella legge sulle class action, pur con i suoi limiti, un ulteriore passo nell'evoluzione della normativa a tutela del consumatore e della tenden-

za ad offrire a quest'ultimo una tutela sempre più effettiva, creando un deterrente a comportamenti scorretti delle imprese, è **Vittorio Allavena**, partner di **Bonelli Erede Pappalardo**. «La selezione delle fattispecie di illecito che danno diritto a promuovere la class action, rende difficile integrare tutti i requisiti. Inoltre, nelle fattispecie nelle quali i requisiti di legge potrebbero essere integrati, il danno patito dal singolo consumatore (è normalmente modesto e sproporzionato rispetto alla macchinosità della procedura e al rischio di dover sostenere le spese del giudizio in caso di soccombenza» spiega.

Ha ancora senso, e se si in che termini, intervenire sulla disciplina? «Una modifica che renderebbe davvero temibile la class action sarebbe quella che estendesse la legittimazione al di fuori dell'ambito del rapporto di consumo e comprendesse, ad esempio, gli illeciti ambientali. Andrebbero però attentamente valutati gli effetti di un rafforzamento dello strumento, in quanto la modifica dovrebbe accompagnarsi ad un corrispondente rafforzamento dell'amministrazione giudiziaria» aggiunge Allavena.

Di bilancio interlocutorio parla **Marina Santarelli**, partner di **Pavia e Ansaldo**, responsabile del dipartimento contenzioso e arbitrati, secondo la quale «la maggior parte delle iniziative è stata fortemente ridimensionata dalla ma-



**Vittorio Allavena**



Marina Santarelli



Paolo Pototschnig

gistratura nella fase preliminare dell'esame dell'ammissibilità dell'azione di classe. Però se si considera la facilità e la frequenza con la quale le class action vengono annunciate, per non dire minacciate, e, talvolta proposte del tutto fuori contesto e in assenza di basi giuridiche, non è del tutto azzardato concludere che forse nella scarsa affermazione dello strumento class action può avere avuto un peso una certa immaturità degli utenti laddove ne hanno fatto un uso improprio». In questo senso, il lungo e acceso dibattito a livello europeo su un modello armonizzato di azione collettiva risarcitoria va seguito con

interesse. «Ci sono degli spunti interessanti.

Mi riferisco alla Raccomandazione (2013/369/UE), con una serie di principi in tema di ricorsi collettivi comuni a tutta l'Unione pur nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e volti a garantire la tutela dei diritti fondamentali processuali delle parti, prevenendo gli abusi attraverso opportune garanzie che dovrebbero avere l'effetto di responsabilizzare attori e convenuti circa i rispettivi ruoli.

Agli Stati membri è richiesto di applicare nei sistemi di ricorso collettivo nazionali i principi definiti nella presente raccomandazione entro il 26 luglio 2015, il legislatore potrebbe nel frattempo decidere di intervenire direttamente sulla disciplina in vigore ispirandosi al documento comunitario» conclude.

**Paolo Pototschnig**, partner di **Legance - Avvocati Associati**, ricordato

come si debba parlare di un sostanziale insuccesso, aggiunge: «Lo strumento poteva e potrebbe rivelarsi di significativa utilità.

Credo che le sorti della class action non dipendano dalla qualità, certo perfezionabile, dello strumento sul piano normativo, salvo voler riflettere su meccanismi di comunicazione e diffusione tra i consumatori della possibilità di adesione ad azioni giudiziarie da pro-

muovere o già promosse.

Personalmente, non sono invece favorevole a interventi più drastici e generalizzati che trasformino la Class Action in una sorta di soluzione obbligatoria, anche solo potenzialmente, come potrebbe rivelarsi l'introduzione del meccanismo di opt-out in luogo dell'attuale e opposto meccanismo di opt-in.

Questo a meno di non studiare una simile soluzione per specifici e ben limitati gruppi di controversie la cui natura e, soprattutto, valore possano giustificare questa scelta legislativa, evitando quei, purtroppo, non rari casi di stillicidio di controversie bagatellari, che contribuiscono non poco all'intasamento dei tribunali e dove le spese processuali per gli stessi consumatori possono spesso rivelarsi molto superiori al valore dei diritti fatti valere in causa».

**Elena Carpani**, partner di **Mercanti Dorio e Associati**, non va per il sottile, ritenendo l'esperienza italiana in materia di class action un assoluto fallimento, se non verrà modificata la normativa. «Sono molteplici le ragioni che hanno impedito ed

impediscono che la class action venga utilizzata nel nostro ordinamento.

Tra di esse la limitazione dei diritti che possono essere tutelati attraverso l'azione di classe, il fatto che i consumatori debbano volontariamente aderirvi invece di valere in maniera automatica per tutti coloro che sono stati danneggiati dalla condotta denunciata ed il fatto che l'azione, giusto il disposto dell'art. 140 bis comma 6, possa venire dichiarata inammissibile (come è avvenuto nella azio-

ne nella quale lo Studio ha assistito un istituto bancario, ndr) qualora il proponente non appaia in grado di curare adeguatamente gli interessi della classe.

Questa previsione comporta che nessun consumatore, senza il sostegno di una associazione dei consumatori, possa o abbia interesse a promuovere un'azione che comporta delle spese legali e di pubblicità significative senza la possibilità di ottenere, come negli Stati Uniti, danni punitivi e un congruo risarcimento delle spese legali sostenute, ma solo il risarcimento del danno economico, spesso modesto. Ritengo che abbia senso intervenire sulla disciplina così da eliminare le cause che la rendono, allo stato, uno strumento inefficace».

—© Riproduzione riservata—



Elena Carpani

